

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEL COMUNE DI TREZZANO SUL
NAVIGLIO**

VERBALE N. 19 DEL 15.07.2026

**RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
ART. 194 COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 – AREA SERVIZI
TECNICI E TERRITORIO**

In data odierna il Collegio dei Revisori del Comune di Trezzano sul Naviglio, nelle persone del Presidente Dott. Riccardo Luigi Tofani e dei membri ordinari Rag. Tullio Paderno e Rag. Maria Assunta Colombo, nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 28.11.2024, si è riunito per deliberare in merito a quanto in oggetto.

Il Collegio dà atto di aver ricevuto la documentazione inerente la proposta deliberativa n. 2060/2026 relativa al riconoscimento e finanziamento di debito fuori bilancio inerente l'Area Servizi Tecnici e Territorio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o) della Legge 7 dicembre 2012 n. 213;

Esaminata la documentazione prodotta dal Responsabile dell'Area e rilevato in particolare l'acquisizione di servizi straordinari avvenuti in violazione delle procedure di impegno di spesa, così come riportato dal Responsabile stesso, pertanto in assenza della relativa copertura finanziaria (art. 191 del TUEL);

Visto il vantaggio reale dimostrabile dal servizio reso (accertata utilità) per lo svolgimento di servizi rientranti nell'ambito dell'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'Ente (come da relazione del Responsabile *“gli interventi eseguiti hanno consentito di ripristinare il corretto funzionamento degli impianti interessati, evitando disservizi, rischi igienico-sanitari e possibili interruzioni dell'attività scolastica, sussistono i presupposti per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, in quanto la prestazione è stata effettivamente resa, risulta utile e necessaria per l'Ente ed è riferibile a funzioni di competenza dell'Amministrazione”*);

Rilevato altresì che i servizi sono stati resi a seguito di sopravvenute esigenze urgenti e inderogabili, pur tuttavia in difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, che recita *“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”*;

CONSIDERATO che dai documenti dimessi dall'ente si evince che il debito fuori bilancio rientra nella categoria dei debiti di cui all'art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs 267/2000 (*acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*) e dunque riconoscibili dal Consiglio Comunale e che la spesa trova copertura nell'ambito delle risorse del bilancio di previsione 2026/2028;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

il Collegio dei Revisori dell'Ente

- **Esprime parere favorevole** al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio sopra descritti per un importo complessivo di € 4.515,90, evidenziando tuttavia che dal mancato formale riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio, nelle fattispecie di cui alla summenzionata lettera e) del primo comma dell'art. 194 del d. lgs. n° 267 del 2000, deriva la conseguenza che il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconosciuta, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente, che abbia consentito la fornitura in violazione delle norme sull'assunzione degli impegni di spesa, con scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e Pubblica Amministrazione, determinando l'impossibilità di esperire nei confronti del Comune l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà (*Corte di cassazione sentenza n.23503/2015 del 24/09/2015*).

IL COLLEGIO DEI REVISORI